

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spagna) il 17 luglio 2019 – DX/Subdelegación del Gobierno en Toledo

(Causa C-549/19)

(2019/C 372/14)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Parti

Ricorrente: DX

Resistente: Subdelegación del Gobierno en Toledo

Questione pregiudiziale

Se sia compatibile con l'articolo 12 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo ⁽¹⁾, e con inter alia – le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 7 dicembre 2017 (C-636/16 ⁽²⁾) e dell'8 dicembre 2011 (C-371/08 ⁽³⁾), un'interpretazione come quella contenuta nelle sentenze del Tribunal Supremo (Corte suprema) del 19 febbraio 2019, n. 191, ricorso per cassazione 5607/2017 (ECLI:ES:TS:2019:580), e del 27 febbraio 2019, n. 257, ricorso per cassazione 5809/2017 (ECLI:ES:TS:2019:663), conformemente alla quale, attraverso un'interpretazione della direttiva 2001/40/CE ⁽⁴⁾, si può giungere ad affermare che qualsiasi cittadino di paese terzo titolare di permesso di soggiorno di lunga durata che abbia commesso un reato punito con una pena privativa della libertà di almeno un anno può e deve essere oggetto di allontanamento in maniera «automatica», vale a dire, senza che occorra valutarne la situazione personale, familiare, sociale o lavorativa.

⁽¹⁾ GU 2004, L 16, pag. 44.

⁽²⁾ Sentenza del 7 dicembre 2017, López Pastuzano (C-636/16, EU:C:2017:949).

⁽³⁾ Sentenza dell'8 dicembre 2011, Ziebell (C-371/08, EU:C:2011:809).

⁽⁴⁾ Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU 2001, L 149, pag. 34).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Cluj (Romania) il 23 luglio 2019 – Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj/Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Causa C-558/19)

(2019/C 372/15)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Cluj

Parti

Ricorrente: Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj

Resistente: Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 49 e l'articolo 63 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ostino a una normativa nazionale come quella di cui alla controversia in esame [articolo 11, paragrafo 2, articolo 29, paragrafo 3, della Legge nr. 571/2003 privind Codul fiscal (legge n. 571/2003 che istituisce il codice tributario)], la quale prevede la possibilità di riclassificare un trasferimento bancario di denaro da una succursale residente in uno Stato membro alla società madre residente in un altro Stato membro come un'operazione che genera entrate, con il conseguente obbligo di applicare le norme in materia di prezzi di trasferimento, mentre, qualora la medesima operazione fosse stata effettuata tra una succursale e una società madre, entrambe residenti nel medesimo Stato membro, detta operazione non avrebbe potuto essere riclassificata allo stesso modo e non sarebbero state applicate le norme in materia di prezzi di trasferimento.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil n.o 3 de Valencia (Spagna) il
23 luglio 2019 – GT/Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo, S.A.**

(Causa C-560/19)

(2019/C 372/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Valencia

Parti nel procedimento principale

Attrice: GT

Convenuta: Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo, S.A.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se si possa ritenere che rientri nella nozione di «vettore aereo operativo» una società il cui oggetto sociale consiste nel trasporto aereo di passeggeri e che vende i biglietti ma non opera il volo, ossia non lo realizza effettivamente.
- 2) In caso di risposta negativa alla precedente questione, se sussista il diritto alla compensazione pecuniaria in favore dei passeggeri di cui all'articolo 7 del regolamento [(CE) n.] 261/2004 ⁽¹⁾ nel caso in cui il volo sia suddiviso in più tratte e, in conseguenza di un ritardo lieve (inferiore a tre ore) in una delle tratte, si verifichi un ritardo prolungato (superiore a tre ore) alla destinazione finale a causa della perdita di una coincidenza. In caso di risposta affermativa, qualora le diverse tratte siano effettuate da vettori operativi distinti, se l'obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria di cui all'articolo 7 del regolamento [(CE) n.] 261/2004 ricada sul vettore operativo della tratta in cui si è verificato un ritardo lieve (inferiore a tre ore) ma tale da provocare la perdita della coincidenza e, pertanto, un ritardo prolungato (superiore a tre ore) alla destinazione finale.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).